



CONVENZIONE OPERATIVA

per un progetto di studio e di ricerca su "MATERIALI E TECNICHE ESECUTIVE DEGLI INTONACI DIPINTI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO"

tra

il **Parco archeologico del Colosseo** (di seguito denominato Parco), con sede in Piazza S. Maria Nova 53, 00186 ROMA, Codice Fiscale e Partita IVA 14490011005, indirizzo PEC mbac-pacolosseo@mailcert.beniculturali.it, rappresentato nella persona della Direttrice Dott.ssa Alfonsina Russo,

e

il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (d'ora innanzi denominato CNR-ISPC), con sede in Napoli (NA), alla via Cardinale Guglielmo Sanfelice, n. 8, codice fiscale 80054330586, partita IVA 02118311006, iscrizione Anagrafe Nazionale delle Ricerche cod. F129003U, recapito di posta elettronica: segreteria.direzione@ispc.cnr.it, recapito di p.e.c.: protocollo.ispc@pec.cnr.it, sito web istituzionale: www.ispc.cnr.it, rappresentato dalla Direttrice Dott.ssa Costanza Miliani, previa autorizzazione del Direttore f.f. del Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale Dr. Roberto Palaia (prot. AMMCNT-CNR n. 0016220/2022 del 02/03/2022);

Parco/CNR-ISPC, congiuntamente, anche le "Parti".

* * * * *

- VISTO il d.lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- VISTO il d.lgs. 04.06.2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)";
- VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080/2018 del 19.07.2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del MIUR in data 25.07.2018, entrato in vigore il 01.08.2018;
- VISTO il "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF)" del CNR, emanato con Provvedimento del Presidente del CNR n. 14 del 18.02.2019, e in particolare l'art. 9 (Funzioni del Direttore di Istituto) e l'art. 12 (Struttura organizzativa degli Istituti);
- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, di cui al D.P.C.N.R. prot. n. 0025034 del 04.05.2005, pubbl. nel suppl. ord. n. 101 della GURI n. 124 del 30.05.2005;
- VISTO il Regolamento del Personale del CNR di cui al D.P.C.N.R. prot. . 0025035 del 04.05.2005, pubbl. nel suppl. ord. n. 101 della GURI n. 124 del 30.05.2005;
- VISTO il D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 con il quale veniva approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e del Codice di comportamento del CNR adottato con delibera del CdA n. 137/2017 del 17.10.2017;
- VISTO il Provvedimento del Direttore Generale del CNR, n. 119 del 13.09.2019, con cui è stato conferito alla dott.ssa Costanza Miliani l'incarico di Direttore dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, con durata di quattro anni a decorrere dal 01.10.2019;
- VISTO che il Parco archeologico del Colosseo, istituito con D.M. n. 15 del 12.01.2017, dipende dal Ministero della Cultura;
- VISTO che la Dott.ssa Alfonsina Russo è stata nominata Direttore del Parco archeologico del Colosseo con D.P.C.M. del 14-12-2017 (contratto registrato alla corte dei Conti il 12 gennaio 2018 rep. n. 115) per la carica elettivamente domiciliata in Roma, p.zza Santa Maria Nova n. 53;
- VISTO che la Dott.ssa Alfonsina Russo è stata nominata nuovamente Direttore del Parco archeologico del Colosseo con D.P.C.M. del 26-11-2021 (contratto registrato alla corte dei Conti il 24 dicembre 2021 rep. n. 3125) per la carica elettivamente domiciliata in Roma, p.zza Santa Maria Nova n. 53





- VISTO che il Parco archeologico del Colosseo ha tra i suoi obiettivi la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei propri beni mobili e immobili;
- VISTO il Regolamento Europeo in materia di trattamento dati personali n. 2016/679;
- CONSIDERATO che la comunanza degli interessi scientifici di ricerca e la mancanza dell'elemento sinallagmatico consentono di inquadrare la presente Convenzione nell'ambito degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE

- il **CNR-ISPC** è un Ente pubblico di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese;
- il **CNR-ISPC** svolge attività di ricerca avanzata nell'ottimizzare l'utilizzo di metodi e strumenti d'indagine diversificati, per la diagnosi, conservazione, valorizzazione e fruizione dei Beni Culturali materiali e immateriali;
- caratteristica essenziale di **CNR-ISPC** è la multidisciplinarietà con cui vengono affrontate le problematiche, resa possibile dalla molteplicità delle competenze in esso presenti e dallo sviluppo di una rete consolidata di collaborazioni nazionali e internazionali con altri Istituti di Ricerca, con Università e con Enti pubblici e privati preposti alla tutela e alla conservazione dei Beni Culturali;
- nel campo della conservazione, vengono affrontate le più diverse problematiche che vanno dallo studio dei materiali e delle tecniche di esecuzione dei manufatti, all'individuazione delle cause e dei meccanismi di degrado, alla consulenza tecnico-scientifica per gli interventi di restauro e conservazione, allo sviluppo di metodologie diagnostiche e individuazione e messa a punto di prodotti per il restauro, alla valorizzazione e fruizione delle opere d'arte e del loro contesto urbano;
- il **Parco** è un'istituzione permanente senza scopo di lucro al servizio della società e del suo sviluppo. E' aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone ai fini di studio, educazione e diletto;
- il **Parco** è dotato di un proprio statuto e può sottoscrivere convenzioni, anche per fini di ricerca, studio e didattica con enti pubblici e Istituti di studio e ricerca;
- Il **Parco** ha tra i propri compiti istituzionali la cura e la divulgazione della conoscenza del patrimonio e delle collezioni affidate alla sua gestione, attraverso lo studio, la ricerca, il restauro e la pubblica fruizione, l'organizzazione di mostre, convegni, pubblicazioni e attività didattiche e di comunicazione rivolte a ogni tipo di pubblico, con particolare attenzione alle categorie fragili in attuazione degli artt. 118, 119 del D. Lgs. n. 42/2004;
- ai sensi del D.P.C.M. n. 171 del 29-08-2014 art. 35 e della Circolare della DG Educazione e Ricerca (n. 31 del 31-07-2017) i Musei e i Parchi archeologici sono riconosciuti come enti promotori nell'organizzazione di attività di ricerca e formazione;
- l'art. 15 della legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii., prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto della presente Convenzione;
- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune (settore produttivo delle imprese culturali e creative e del turismo);
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per i soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un





progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna.

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che è sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. Ai fini della sottoscrizione vengono applicate le modalità telematiche previste dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 (Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale).

ART. 2 - OGGETTO DELLE ATTIVITÀ

L'oggetto della presente Convenzione è lo sviluppo di ricerche condivise riguardanti lo studio dei materiali e degli aspetti legati alle tecniche di esecuzione degli intonaci dipinti frammentari provenienti dallo scavo della Casa di Augusto sul Palatino, comprendendo anche una campionatura di affreschi parietali di epoca romana ancora *in situ* nell'area archeologica di pertinenza del Parco, oggetto di studi, ricerche e restauri promossi dal Parco.

Un ulteriore scopo della presente Convenzione è l'analisi delle forme di degrado per la progettazione degli interventi di restauro e l'adeguata conservazione di questa tipologia di patrimonio culturale.

ART. 3 - ATTIVITÀ E IMPEGNI RECIPROCI

Il **Parco** si impegna all'approfondimento e allo svolgimento delle seguenti attività:

- selezione del materiale e dei contesti pittorici da sottoporre a campagne diagnostiche, anche con il supporto da parte dei restauratori e archeologi del Parco;
- studio e interpretazione dei dati raccolti (mediante la creazione di un team di ricerca interdisciplinare);
- valorizzazione e comunicazione dei risultati ottenuti (mediante l'organizzazione di convegni o mostre tematiche).

Il **CNR-ISPC** si impegna a partecipare agli studi promossi dal Parco contribuendo con campagne diagnostiche mirate allo studio dei materiali costitutivi e alla tecnica esecutiva degli intonaci dipinti. Tali attività vengono svolte tramite l'impiego di metodologie di indagine scientifiche. Per lo studio dei materiali pittorici le informazioni verranno raccolte conducendo preliminarmente analisi di tipo non-invasivo, successivamente integrate da analisi di laboratorio su micro-campioni selezionati. Sui campioni verranno svolte anche indagini correlate allo studio stratigrafico e alla caratterizzazione degli intonaci e del loro processo di realizzazione.

Le attività da parte di CNR-ISPC saranno svolte secondo le disponibilità e gli interessi correnti dell'Istituto senza prevedere il rispetto di una determinata tempistica, ma sempre in accordo e coordinamento con il Parco.

ART. 4 - DURATA

La durata complessiva della Convenzione è stabilita in 1 (anno) e potrà essere rinnovata per un uguale periodo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti di entrambe le Parti. Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

ART. 5 - RESPONSABILI SCIENTIFICI

Per il Parco, il Responsabile Scientifico è individuato nella persona della Dott.ssa Roberta Alteri. Per il CNR-ISPC, i Responsabili Scientifici sono individuati nelle persone della Dott.ssa Emma Cantisani e della dott.ssa Donata Magrini (Ricercatrici del CNR-ISPC, Sede Secondaria di Firenze).





ART. 6 - ONERI FINANZIARI

La Convenzione è a carattere non oneroso e non prevede, allo stato attuale, forme di finanziamento per lo svolgimento delle previste attività di ricerca.

Entrambe le Parti si impegnano, però, a ricercare forme di finanziamento per le spese funzionali alle attività di ricerca sopra indicate anche attraverso la partecipazione congiunta a bandi provinciali, regionali, nazionali ed europei.

Le Parti espressamente convengono che, per lo svolgimento di attività congiunte che rivestano i caratteri di attività di studio e di ricerca per le quali siano previste specifiche forme di finanziamento, sarà stipulato uno specifico accordo (*addendum* alla presente Convenzione) nel quale saranno puntualmente disciplinate le modalità di svolgimento delle attività e rendicontazione del finanziamento.

Per lo svolgimento di attività che, se pur di derivazione istituzionale abbiano caratteri tali da ricondurle alla sfera d'impresa delle Parti della presente Convenzione, le Parti rimandano espressamente alle regole previste dalle rispettive disposizioni interne in tema di attività in conto terzi.

ART. 7 - UTILIZZAZIONE SCIENTIFICA E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

I risultati delle ricerche, qualora non brevettabili o tutelabili attraverso altre privative industriali, potranno essere utilizzati dalle Parti nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Le Parti concorderanno preventivamente le modalità di qualsiasi eventuale forma di comunicazione relativa ai risultati e allo svolgimento delle attività di ricerca.

Le Parti concordano, altresì, che i risultati e il materiale prodotto in occasione delle indagini potranno essere oggetto di pubblicazione, di convegni, di seminari o di mostre, a scopo esclusivamente scientifico in modo congiunto e/o concordato tra le Parti.

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati delle attività oggetto della presente Convenzione. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente Convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente Convenzione e previo assenso dell'altra Parte.

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori a essere riconosciuti autori del trovato. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice della proprietà intellettuale in materia di titolarità dei diritti brevettuali.

In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Nel caso di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, qualora una delle Parti sia titolare ovvero contitolare dei relativi diritti, la stessa concede sin da ora all'altra Parte il diritto di utilizzare a titolo gratuito delle informazioni relative alle invenzioni per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca in tema, fatti salvi comunque i tempi necessari per il deposito del brevetto.

ART. 8 - RISERVATEZZA





Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su fatti, documenti, disegni, elaborati ricevuti dalle altre Parti o risultanti dalle attività oggetto della presente Convenzione a non divulgarli a terzi, salvo esplicita autorizzazione dell'altra parte per casi particolari.

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente Convenzione e conseguentemente si impegnano, anche attraverso specifici accordi sottoscritti con i propri dipendenti e collaboratori e/o con terze parti coinvolte nelle attività a:

- a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente Convenzione e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.

ART. 9 - SICUREZZA SUL LAVORO

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In applicazione a quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., i lavoratori dipendenti di entrambe le Parti o equiparati tali, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, i titolari di contratti di collaborazione continuativa, ecc., devono attenersi sempre alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Ai dipendenti o equiparati tali di entrambe le Parti vengono forniti da parte dei rispettivi Datori di lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei e adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere insieme ai mezzi e le attrezzature da utilizzare per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Per consentire una adeguata protezione collettiva e individuale, le Parti si impegnano a consentire una adeguata informazione e formazione del medesimo personale in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

La sorveglianza sanitaria del personale di entrambe le Parti è affidata al relativo medico competente. Ciascuna parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale o collaboratori, impegnati nelle attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Roma, quale Foro competente per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

ART. 11 - FIRMA E ONERI FISCALI





La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D.

- Codice Amministrazione Digitale d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e si perfeziona mediante invio a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
- CNR-ISPC: protocollo.ispc@pec.cnr.it
- Parco: mbac-pa-colosseo@mailcert.beniculturali.it

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo che sarà assolta nei modi di legge, la stessa avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale esso sarà registrato nel solo caso d'uso, a tassa fissa (art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86) e le relative spese saranno assunte a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 12 - RIMANDO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti dichiarano di rimettersi a quanto contemplato dal Codice Civile e dalle altre leggi in vigore.

ART. 13 - PRIVACY

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione operativa nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGDP e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Parco archeologico del Colosseo La Direttrice Dott.ssa Alfonsina Russo

Per CNR-ISPC La Direttrice

Dott.ssa Costanza Miliani





